

CLASS ACTION

La class action è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla Legge Finanziaria 2008, che ha inserito l'art. 140-bis del Codice del consumo.

L'azione di classe è finalizzata alla tutela di interessi individuali omogenei di una pluralità di consumatori, accomunati dalla medesima situazione pregiudizievole. Essa consente di ottenere l'accertamento della responsabilità del soggetto autore del danno e la sua condanna al risarcimento e/o alla restituzione delle somme dovute.

Tale azione consente quindi la tutela e la risarcibilità del danno subito dal singolo consumatore, anche quando è esercitata in forma collettiva.

Possono proporre l'azione di classe:

1. il singolo consumatore;
2. le associazioni o i comitati che agiscono quali enti rappresentativi della categoria.

Nel primo caso, il consumatore agisce in proprio per ottenere la condanna dell'impresa convenuta al risarcimento dei danni subiti. Nella seconda ipotesi, il diritto di agire è riconosciuto all'associazione o al comitato quando questi siano muniti di adeguata rappresentatività o di specifico mandato a tutela della categoria in giudizio, senza che sia necessariamente richiesta una rappresentanza nazionale.

L'azione di classe può essere proposta solo in presenza di diritti omogenei spettanti a una pluralità di consumatori o utenti. Il primo requisito richiesto dal legislatore è quindi la configurabilità di una situazione giuridicamente tutelabile caratterizzata dalla lesione di diritti individuali omogenei.

Attraverso l'azione possono essere fatti valere tre principali categorie di diritti.

La prima categoria riguarda i diritti contrattuali, ossia i diritti che trovano la propria fonte in un rapporto negoziale. Rientrano in tale ambito anche i contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

La seconda categoria riguarda i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un prodotto nei confronti del produttore, anche indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto contrattuale diretto. In tali casi, il consumatore deve comunque essere il fruitore finale del prodotto.

La terza categoria comprende:

1. le situazioni giuridiche lese da pratiche commerciali scorrette;
2. i diritti lesi da comportamenti anticoncorrenziali.

La disciplina processuale è contenuta nei commi da 5 a 13 dell'art. 140-bis del Codice del consumo. Il giudizio si articola in due fasi:

1. una fase preliminare, avente carattere necessario, nella quale il giudice valuta l'ammissibilità dell'azione;
2. una fase eventuale, nella quale si accerta la fondatezza della domanda risarcitoria.

L'atto introduttivo del giudizio è l'atto di citazione, che deve contenere l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda. Se l'azione è proposta da un'associazione o da un comitato, questi devono dimostrare la propria legittimazione e rappresentatività rispetto alla categoria interessata.

All'esito della fase istruttoria, il processo si conclude con la pronuncia del giudice. La sentenza può essere:

- di mero accertamento, con la quale il giudice si limita a dichiarare l'esistenza dei presupposti della responsabilità, senza liquidazione del danno;
- di condanna, con la quale viene disposto il risarcimento del danno o la restituzione delle somme dovute.

La pronuncia può produrre due principali effetti:

1. effetto inibitorio, volto a far cessare o vietare la reiterazione della condotta lesiva;
2. effetto compensativo, finalizzato a ristorare il pregiudizio subito mediante il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, il rimborso o la risoluzione del contratto.

Prima della definizione della causa, le parti possono formulare una proposta transattiva, che può essere sottoposta al vaglio del giudice e, se accettata, può definire la controversia anche nei confronti degli aderenti.

Al 31 dicembre 2025 non risultano ricorsi in giudizio proposti da titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei al fine di ottenere il ripristino del corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio.